REGOLAMENTO (CEE) N. 1376/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1986

relativo al rilascio dei titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1],

visto il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 643/86, quanto ai prodotti per i quali appaia necessario seguire con particolare attenzione il rilascio dei titoli MCS, onde accertare eventuali rischi di superamento dei massimali indicativi, la Commissione può decidere che i titoli stessi vengano rilasciati, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [3], il quinto giorno successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari; che tale rischio sussiste per le piante ornamentali della sottovoce 06.02 ex D della tariffa doganale comune; che è pertanto opportuno che i titoli MCS siano rilasciati in conformità delle disposizioni del suddetto articolo 6, paragrafo 2, primo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 574/86, nonché le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 643/86 si applicano ai seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
06.02		Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze
		ex D. altre
	06.02.96 06.02.99	— Piante ornamentali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.